

Interventi di miglioramento fondiario (pulitura del terreno e reimpianto di un vigneto)

T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 11 aprile 2023, n. 1190 - Barone, pres. f.f. ed est. - (Omissis) (avv. Fecarotti) c. Ente Parco Regionale dell'Etna (avv. Currao) ed a.

Agricoltura e foreste - Diniego del nulla osta per interventi di miglioramento fondiario (pulitura del terreno e reimpianto di un vigneto) - Terreno coltivato in parte a vigneto ed in parte incolto con la presenza di alcuni arbusti a macchia e alcune querce.

(Omissis)

FATTO

I. Con istanza del 31 ottobre 2008 il ricorrente chiedeva all'Ente Parco dell'Etna il nullaosta per lavori di pulitura del terreno e per il reimpianto di un vigneto (previo trasferimento di quote cedute da terzi) presso un fondo ubicato in contrada Parco Statella del Comune di Randazzo, individuato al N.C.T. al foglio-OMISSIS-; nella domanda era precisato che il terreno era *“coltivato in parte a vigneto ed in parte incolto con la presenza di alcuni arbusti a macchia e alcune querce”* e che la domanda era presentata nella qualità di “possessore” del fondo.

II. L'istanza veniva più volte integrata anche su richiesta dell'ente che all'esito della relazione istruttoria n. -OMISSIS-, comunicava il preavviso di diniego per i seguenti motivi:

“per i lavori previsti nelle partt. -OMISSIS-e -OMISSIS-: lo studio cartografico di Ufficio evidenzia la presenza prevalente di copertura forestale, dato rilevato anche dall'esame delle ceppaie presenti in campo e oggetto di taglio non autorizzato e del verbale -OMISSIS-. In particolare per la part. -OMISSIS-l'esame delle ortofoto e la lettura delle indicazioni delle carte di uso del suolo e dello studio della vegetazione al Sistema Informativo Territoriale descrivono “colture forestali - bosco ceduo di roverella” per tutta la particella (estensione catastale Ha 8.44.28) ad eccezione di tre aree aperte estese complessivamente circa un ettaro definite “colture agrarie”. La relazione e le planimetrie prodotte dalla ditta identificano invece una vasta area con “macchie di rovi, infestanti e pietrame affiorante” non corrisponde alla realtà. Tale situazione non permette la necessaria esatta localizzazione delle aree a uso agricolo immerse in quelle interessate da copertura forestale, impedendo l'identificazione di aree in cui realizzare attività agricole.

Per la part. -OMISSIS-lo studio cartografico evidenzia la presenza di “colture forestali - bosco ceduo di roverella” per tutta la particella. Le verifiche di campo effettuate in data 03.02.2009 e 06.02.2009, hanno dato conferma all'esame cartografico; pertanto: la realizzazione del vigneto, così come proposta dalla ditta, comporta un sostanziale cambiamento nell'uso del suolo con il passaggio da una copertura forestale ad un uso agricolo in contrasto con la normativa nazionale, regionale e con i regolamenti locali, e precisamente D.lgs. 18.05.2001 n°227 — l.r. n°16/1996 e s.m.e i.- Regolamento per la disciplina delle attività silvocolturali nel Parco dell'Etna; quest'ultimo vieta tale trasformazione in tutto il territorio del Parco. Inoltre, al fine di assicurare la permanenza del bosco, l'utilizzazione dei boschi cedui interni all'area protetta si effettua rispettando le prescrizioni di massima e di polizia forestale anche in aree esterne a quelle sottoposte al vincolo idrogeologico previsto dal R.D. 30.12.1923 n. 3267 (...).

- l'orografia del fondo rende tecnicamente improponibile la realizzazione di impianto di vigneto a contropalliera stante la presenza di significativi dislivelli. In particolare appare irrealizzabile il vigneto secondo quanto previsto nella relazione del tecnico incaricato da codesta ditta.

- per l'impianto dell'olivo non si dispone di alcuna indicazione descrittiva in relazione né di alcun riporto cartografico in planimetria utile all'emanazione del provvedimento di autorizzazione.

- per la realizzazione di n. 2 cancelli, si evidenzia che il posizionamento del cancello previsto strada comunale -OMISSIS-non risulta autorizzabile, richiederebbe infatti la realizzazione di una viabilità aziendale non prevista né in relazione né in planimetria;

- per gli interventi di ripulitura di superfici forestali previsti nella part. -OMISSIS-si invita la ditta a contattare il Distaccamento Forestale competente per territorio, al fine di attivare la consueta procedura che prevede attività congiunte fra IRF ed Ente Parco in materia forestale”.

III. L'interessato presentava le proprie osservazioni corredate da documentazione tecnica “da valere quali controdeduzioni” (Relazione sulle caratteristiche agro-forestali del Prof. -OMISSIS-, relazione sul regime giuridico dei beni e documentazione catastale) nelle quali - dopo aver precisato di essere divenuto, nelle more, proprietario dell'area allegando il relativo titolo - sosteneva che:

- l'area in questione è estesa per poco più di 10 ettari, con destinazione catastale prevalente a pascolo e seminativo e con destinazione urbanistica principale di area edificabile zona "D" industriale-artigianale ... in zona "D" di Parco dell'Etna;

- obiettivo della nuova proprietà è quello di realizzare una azienda vitivinicola di qualità, procedendo a tal fine anche al

reimpianto di aree già destinate in passato alla coltivazione della vite da vino ed è, pertanto, quello di rimettere in esercizio la preesistente analoga attività agricola di cui esistono sui luoghi segni evidenti ed indiscutibili;

(...)

- si possono eseguire impianti di viti ad alberello, anziché a contropalliera.

IV. A seguito di ulteriore istruttoria (v. relazione istruttoria del -OMISSIS-) l'ente adottava il provvedimento n.-OMISSIS- con il quale, sulla base di articolata motivazione, denegava il nulla osta per le particelle n. -OMISSIS-e -OMISSIS-e lo rilasciava con condizioni per la part.-OMISSIS-.

V. Con ricorso introduttivo notificato il 3 ottobre 2009, l'interessato - previa ampia premessa in ordine alla natura e tipologia dei fondi e agli interventi di "miglioramento fondiario proposto" e previa contestazione dell'errata indicazione, nel provvedimento impugnato, della part. n. -OMISSIS- "*non interessata da alcuno degli interventi proposti*" e di cui non era proprietario (pagg. 2-9 ricorso) - ha chiesto l'annullamento del diniego di nulla osta e del presupposto parere n. -OMISSIS-per i seguenti motivi:

1) violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l.r. 16/1996; eccesso di potere per erroneità dei presupposti, sviamento, straripamento di potere; motivazione illogica e contraddittoria.

Parte ricorrente afferma che il diniego opposto dall'Ente Parco sia diretta conseguenza dell'errato e fuorviante presupposto che l'area sia "quasi interamente interessata da vegetazione boschiva" e che le colture agrarie proposte dal ricorrente comporterebbero "un sostanziale cambiamento nell'uso del suolo con il passaggio da una copertura forestale ad un uso agricolo". Parte ricorrente sostiene invece che:

- su tutta la superficie del fondo si rilevano segni tangibili della sua utilizzazione agricola con una inequivocabile vocazione alta viticoltura e con un paesaggio agrario circostante modellato nel tempo da tali segni palesi;

- le formazioni arbustive presenti nell'area, per lo più determinate e mantenute nel tempo dalle attività umane, hanno caratteristiche e condizioni di instabilità che non consentono l'assimilazione alle categorie di bosco contemplate dall'art. 4 della l.r. n. 16/1996;

-la qualificazione dei "vuoti di bosco" in termini di "*zone ecotonali in mezzo al bosco con elevata biodiversità*" sarebbe arbitraria poiché riferita non alla vegetazione reale ma quella potenziale stravolgendo la definizione normativa di bosco;

- ulteriore elemento di legittimità sarebbe costituito dalla circostanza di aver posto a fondamento delle valutazioni anche analisi cartografiche realizzate mediante il sistema informativo territoriale ed altre immagini satellitari a disposizione del Web che secondo parte ricorrente sarebbero prive di autorevolezza scientifica (SIT) e di alcun valore legale (immagini web).

2) Violazione e falsa applicazione della disciplina delle attività esercitabili in ciascuna zona del parco in funzione degli obiettivi da perseguire di cui all'allegato A del decreto istitutivo dell'ente parco dell'Etna.

3) Violazione delle norme che regolano il procedimento amministrativo e segnatamente il principio del contraddittorio.

VI. L'Ente Parco si è costituito in giudizio per resistere al ricorso formulando le seguenti contestazioni:

- la part. n. -OMISSIS- era stata espressamente indicata dallo stesso ricorrente nella richiesta di autorizzazione e nelle relazioni tecniche allegate;

-la presenza del preesistente vigneto si riscontra solo sulla particella n.-OMISSIS- e, per tale area, l'ente ha autorizzato l'espianto e il successivo reimpianto;

- per quanto riguarda le particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-(nelle quali si rinveniva saltuaria presenza di vecchi ceppi isolati di vite in pessime condizioni vegeto produttive), le stesse erano state oggetto del taglio di specie forestali secondo quanto documentato nei due repertori fotografici dell'ufficio redatti a seguito dei sopralluoghi del 3 febbraio e 7 maggio 200;

-la presenza del bosco, documentata già con il primo sopralluogo del-OMISSIS-, era stata confermata dai dati censiti dal Nucleo Operativo Provinciale dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Catania (che indicavano la presenza di 2.533 esemplari tagliati da rilievi di campo) e riscontrata dall'analisi della composizione floristica esaminata nel parere del CTS; la presenza dell'area boscata era inoltre emersa all'esito di ben 4 accertamenti sullo stato dei luoghi (sopralluoghi del -OMISSIS- eseguito dal CTU nominato dalla Procura della Repubblica di Catania);

- l'art. 1 del regolamento per la disciplina delle attività silvocolturali nel Parco dell'Etna non consente "la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura";

- la circostanza richiamata nelle premesse del ricorso circa l'autorizzazione (in sanatoria) n. -OMISSIS- conseguita dal ricorrente per altro fondo ubicato in c. da -OMISSIS- su area agricola è del tutto irrilevante attesa l'oggettiva diversità dei fondi;

- il SIT utilizza cartografie di base e foto ufficiali; risulta, inoltre inserito nel SIT anche lo "studio della destinazione dei suoli" redatto per conto dell'Ente Parco nel 1990 dal Prof -OMISSIS-, oggi consulente della ditta ricorrente, nel quale il fondo in questione risulta descritto come "colture forestali - bosco di latifoglie con dominanza di roverella".

VII. Successivamente alla proposizione del ricorso il ricorrente, con nota del-OMISSIS-, reiterava l'istanza di nulla osta per "pulizia terreno e impianto nuovo vigneto funzionale al ripristino eco paesaggistico del fondo", per le particelle n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-.

Con provvedimento n.-OMISSIS- l'Ente Parco dell'Etna, denegava il nullaosta poiché "*(...) La progettazione prodotta*

dalla ditta:

-non presenta elementi innovativi per il rilascio di un nuovo e diverso provvedimento rispetto a quanto contenuto nel precedente n. -OMISSIS- che al presente si allega per le motivazioni di fatto e di diritto che hanno determinato l'adozione; -conferma la presenza di bosco per una superficie di ha 8,79 nella relazione tecnico- scientifica a pag. 28) figure 2.1a sia nella situazione di pre-taglio, sia in quella di post-taglio (planimetria CTU Procura della Repubblica) per cui il citato provvedimento n. -OMISSIS-deve essere confermato”.

VIII. Parte ricorrente ha impugnato il secondo provvedimento di diniego con ricorso per motivi aggiunti nel quale, oltre a censurare illegittimità derivata dai vizi già formulati con il ricorso introduttivo, ha formulato quattro motivi di ricorso tutti vertenti su violazioni di ordine procedimentale (difetto di istruttoria, difetto di motivazione, omessa partecipazione al procedimento) che possono essere sintetizzate come segue:

- l'amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato gli elementi di novità dell'istanza finalizzata all'utilizzazione delle sole aree libere da insediamenti arborei “nelle radure e negli spazi aperti non coperti dal bosco, dove tuttora sono riconoscibili ed evidenti i segni di una precedente utilizzazione agricola”;

- sarebbe stata omessa la concreta partecipazione della ditta al procedimento in questione dato che “l'incontro” richiamato nel provvedimento impugnato è di data anteriore all'istanza di nulla osta;

- sarebbe stato omesso il preventivo parere del CTS;

- sarebbe stato richiamato, nelle premesse del provvedimento impugnato, un precedente provvedimento n. -OMISSIS- di autorizzazione di altra ditta totalmente estranea al procedimento in questione.

Parte ricorrente ha formulato, inoltre, domanda di risarcimento dei danni dalla perdita definitiva dei finanziamenti richiesti per il reimpianto di viti da vino a valere del Reg. CE 479/2008 e del Reg. CE 555/2008 e dalla mancata utilizzazione dei diritti di reimpianto.

IX. Il Comune di Randazzo si è costituito in giudizio, al solo fine di rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva.

X. Con ordinanza n. 558/2022 è stato richiesto, in considerazione della risulgenza del fascicolo di causa:

- alla parte ricorrente, di rappresentare la permanenza dell'interesse alla decisione nel merito del ricorso comunicando eventuali fatti o atti intervenuti successivamente alla proposizione dei ricorsi;

- all'amministrazione resistente, di riferire su eventuali fatti o atti sopravvenuti.

XI. Parte ricorrente ha dichiarato di avere ancora interesse alla decisione del ricorso; l'Ente Parco ha depositato una relazione con la quale ha, tra l'altro, evidenziato che l'esame delle cartografie presente all'interno del SIT conferma l'esistenza del bosco che è stato poi oggetto di tutela specifica da parte di successivi provvedimenti (piano paesaggistico e studio agricolo forestale).

XII. Con memoria depositata il 27 luglio 2022, l'Ente Parco ha chiesto il rigetto dell'impugnativa rilevando il difetto di legittimazione del ricorrente che non sarebbe proprietario dei terreni, ribadendo i fatti di deforestazione per i quali sarebbe ancora pendente il procedimento penale e sostenendo che “il bosco, pur tagliato, continua a mantenere le caratteristiche e continua ad essere inserito nelle relative cartografie”. Ha, inoltre, contestato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

XIII. Con ordinanza n. 292/2022 è stata disposta la ricostruzione del fascicolo limitatamente al ricorso per motivi aggiunti che è stata adempiuta con deposito della parte ricorrente del 4 gennaio 2023.

XIV. Il Comune di Randazzo ha depositato una memoria al solo fine di chiedere l'estromissione dal giudizio.

XV. Con memoria del 18 febbraio 2023, il ricorrente: a) ha rinunciato alla domanda risarcitoria; b) ha precisato di aver evocato in giudizio il Comune di Randazzo, non quale controinteressato, ma “al solo fine di renderlo edotto del gravame senza spiegare alcuna domanda nei suoi confronti, e onde consentirgli un eventuale intervento nel contraddittorio tra le parti...”; c) ha richiamato il titolo di proprietà già versato in atti; d) ha formulato rilievi e osservazioni circa i seguenti punti:

- con riferimento all'asserita deforestazione illegale eseguita sul fondo parte ricorrente ha affermato che per i medesimi fatti sarebbero state emesse ordinanze ingiunzione di irrogazione delle sanzioni amministrative (-OMISSIS-) che sarebbero state successivamente annullate dal Tribunale di Catania, che avrebbe “riconosciuto che gli interventi all'interno del fondo, interessando di fatto il taglio e la ripulitura della vegetazione infestante e solo in parte giovani polloni, fossero in realtà qualificabili come interventi culturali finalizzati ad un risanamento fitosanitario”;

- con riferimento al “contesto motivazionale dei provvedimenti impugnati”, sostiene che sarebbe stato fatto un richiamo strumentale e inconferente al Piano Territoriale del Parco (che non consentirebbe, a dire dell'Ente, la proposta di strutturazione del fondo avanzata dalla Ditta ricorrente) che al momento del diniego in argomento era ancora in itinere e non affatto vigente;

- con riferimento alla relazione dell'Ente Parco del 18 luglio 2022, contesta il richiamo a “non pertinenti disposizioni normative e regolamentari, nonché strumenti di pianificazione territoriale entrati in vigore in data palesemente successiva all'adozione del provvedimento di diniego impugnato”

- con riferimento “all'esistenza del bosco ed in particolare alle considerazioni espresse nel parere del CTS n. 0-OMISSIS- e nella relazione di supporto al CTS redatta in data 18/0-OMISSIS-dalla Prof.ssa-OMISSIS-, componente del detto Organo” ha sostenuto - previo richiamo ad ulteriore perizia di parte depositata il 27 gennaio 2023 - che le considerazioni

espresse in ordine alla “continuità” del bosco e alla rilevanza dei resti delle colture sarebbero erranee (v. pagg. 10-13 della memoria).

XVI. Alla pubblica udienza del 22 marzo 2023, il ricorso è stato posto in decisione, come da verbale.

DIRITTO

1. Il ricorso introduttivo riguarda la legittimità del provvedimento n. -OMISSIS- con il quale l’Ente parco dell’Etna ha consentito l’intervento dal ricorrente (pulitura terreno e impianto vigneto) sulla sola particella n. -OMISSIS-, denegandolo per le particelle n. -OMISSIS-e -OMISSIS-e invitando l’interessato ad attivare “una procedura congiunta” in materia forestale per la part. n. 302.

1.1 In primo luogo, deve essere disposta l’estromissione dal giudizio dal Comune di Randazzo del tutto estraneo al procedimento di rilascio di nulla osta richiesto dalla parte ricorrente

1.2 Sempre in via preliminare deve essere disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dalla difesa dell’Ente parco sul rilievo dell’omessa allegazione di un valido titolo da parte del ricorrente, il quale ha presentato la richiesta di nulla osta (prot. n. -OMISSIS-OMISSIS-) in qualità di promissario acquirente ed è divenuto proprietario del terreno (foglio -OMISSIS-) con atto pubblico registrato il -OMISSIS-, depositato in atti.

1.3 In punto di fatto va, inoltre, precisata l’irrelevanza di ogni questione riguardante la particella n. -OMISSIS- (non di proprietà del ricorrente, ma dallo stesso indicata nella citata istanza del 5 novembre 2008), poiché sostanzialmente estranea al contenuto dispositivo del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.

2. Nel merito il ricorso introduttivo è infondato.

2.1 Nel primo motivo parte ricorrente sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dall’amministrazione l’area interessata dal progetto non è “quasi interamente interessata da vegetazione boschiva”, trattandosi piuttosto di “formazioni arbustive” all’interno di un paesaggio agrario che non consentono l’assimilazione al concetto normativo di bosco di cui all’art.4 della l.r. 16/1996. A sostegno della tesi difensiva allega copiose relazioni tecniche a mezzo delle quali censura anche le conclusioni dell’Ente Parco in ordine alla qualificazione dei “vuoti di bosco”; contesta, infine, l’utilizzo da parte dell’ente delle analisi cartografiche realizzata attraverso il SIT (Sistema Informativo Territoriale).

Il motivo è infondato.

2.2 Sulla natura dello stato dei luoghi l’amministrazione ha compiuto un’accurata istruttoria che ha preso le mosse da una serie di sopralluoghi (cd. “verifiche di campo” del 3 e 6 febbraio 2009 alla presenza, tra gli altri, del rappresentante della ditta), tutti richiamati nella prima relazione istruttoria (il cui contenuto in punto di fatto non è mai stato contestato dal ricorrente) dai quali è emerso “il taglio indiscriminato a raso su tutti gli esemplari di tutte le ceppaie presenti...” e “di numerose specie forestali”, in assenza di alcuna autorizzazione da parte dell’Ente Parco, istruttoria che, peraltro, ha evidenziato il netto contrasto delle relazioni della ditta (che si riferivano all’estirpazione di circa 20-25 piante di querce) rispetto a quanto emerso dai sopralluoghi e dal confronto con la cartografia del SIT e ha sottolineato, più volte, la non attendibilità degli elaborati allegati dalla ditta (v. in particolare, relazione istruttoria n. 16/2009, pagg. 7-8).

Tale stato di fatto è stato confermato all’esito dell’ulteriore sopralluogo eseguito, in data 7 maggio 2009, dai componenti del CTS al fine di fornire riscontro scientifico ai rilievi e alle allegazioni peritali di parte ricorrente in ordine all’esistenza e consistenza del bosco. Nel proprio parere il CTS, fornendo le relative evidenze documentali ha rilevato che “...è stato eseguito un diffusissimo taglio di querce e di altre senza legnose, dimostrato dalla presenza di migliaia di tronchi tagliati. Sono visibili, in numerosissimi punti, tracce di bruciature alla base dei tronchi tagliati. È stata documentata inoltre la presenza di rami di piccolo diametro tagliati o spezzati non bruciati. È stato verificato, inoltre che nelle aree in cui sono stati tagliati tronchi erano presenti, al momento del sopralluogo, piante tipiche del sottobosco...”

In ordine ai fatti di estirpazione delle piante forestali (non contestati nel ricorso introduttivo) parte ricorrente, nella memoria del 18 febbraio 2023, ha affermato che nessuna sanzione penale è stata mai inflitta e che due ordinanze ingiunzione emesse nel 2014 sarebbero state annullate dal Tribunale di Catania; tali affermazioni, tuttavia non risultano adeguatamente comprovate, ai sensi dell’art. 2697 c.c. né dall’esito del procedimento penale risalente al 2009, né dal deposito di provvedimenti asseritamente favorevoli emessi dal Tribunale di Catania.

Pertanto, a fronte del descritto quadro istruttorio l’articolata motivazione del provvedimento impugnato - basata anche sulla preesistenza del bosco (rispetto agli interventi di estirpazione non autorizzati) nelle partt. n. -OMISSIS-e -OMISSIS- - risulta immune dai vizi denunciati dovendosi ulteriormente precisare (con particolare riferimento al punto b. del primo motivo di ricorso) che la cartografia del SIT - che comunque è una fonte attendibile, cfr. C.G.A., ss.rr., 7 dicembre 2014, n. 1228; 7 giugno 2011, n. 745 - è stata utilizzata unitamente ad altri “dati istruttori” (foto aeree e satellitari, documentazione esistente e visione dei luoghi) nell’ambito di un’attività di complessiva valutazione di tutti i concorrenti elementi istruttori acquisiti in sede procedimentale.

2.3 È infondato anche l’ulteriore profilo concernente il difetto di motivazione e l’erronea valutazione dei cd. “vuoti di bosco”.

Al riguardo il Collegio - premesso che tali valutazioni costituiscono espressione della discrezionalità amministrativa come tale sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi del cd. “sindacato esterno” nel caso di

manifesta irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà ed illogicità delle scelte e macroscopico travisamento dei fatti - osserva che l'amministrazione, pur prendendo atto che in alcune parti il bosco "*presenta qualche chiara*", ha ritenuto che "*Tali vuoti di bosco, ove è in corso un processo dinamico attivo tendente alla costituzione del bosco, hanno peraltro un notevole significato in quanto zone ecotonali in mezzo al bosco, con elevata biodiversità e con un ruolo importante per il mantenimento degli equilibri degli ecosistemi presenti*". Tale motivazione, avvalorata anche dalla relazione tecnica allegata al parere del CTS - nella quale si evidenzia come nei vuoti di bosco sono presenti, tra gli altri arbusti, "giovani piante di querce caducifoglie e di castagno" - risulta logica e aderente alle finalità generali di riqualificazione dei valori naturali presenti nell'ambito del Parco e della ricostituzione di quelli degradati, e coerentemente assunta in conformità alle disposizioni:

- dell'art. 4, comma 1° della l.r. 16/1996 (laddove si riferisce anche alle formazioni stabili "*in qualsiasi stadio di sviluppo*");

- dell'art. 4, comma 4°, della l.r. 16/1996 ("*I terreni su cui sorgono le formazioni di cui ai commi 1 e 2, temporaneamente privi della vegetazione arborea sia per cause naturali, compreso l'incendio, sia per intervento antropico, non perdono la qualificazione di bosco*"), tenuto conto delle "documentate attività di manomissione del bosco (taglio di essenze arboree e taglio, distruzione o asportazione di quelle del sottobosco)" eseguite dalla ditta ricorrente in assenza di autorizzazione (così parere CTS).

Va, infine, rilevata la tardività della censura riguardante il ritenuto erroneo richiamo, nel parere del CTS, del Piano Territoriale del Parco all'epoca non ancora approvato, poiché non rappresentata nel ricorso introduttivo e formulata nella memoria del 18 febbraio 2023 (punto 6.)

3. È infondato anche il secondo motivo di ricorso con il quale parte ricorrente censura la violazione della disciplina delle attività esercitabili in zona D del parco poiché le attività individuate al par. 5.1 del decreto istituito dell'Ente Parco dell'Etna (tra cui le attività agricole) "sono consentite purché compatibili con le finalità del Parco" (par. 5.2); sotto tale profilo il diniego di nulla osta limitatamente alle particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-risulta adeguatamente motivato laddove a pag. 11 ravvisa il contrasto dell'intervento "così come proposto dalla ditta" con le finalità del Parco... "*sia per un uso del suolo, a fini esclusivamente agricoli, che risulta essere totalmente in contrasto con la presenza del bosco, in larga parte indiscriminatamente eliminato proprio al fine di impiantare un vigneto sia perché l'intervento proposto per essere interamente realizzato, comporta un sostanziale mutamento della morfologia....*"

4. È, infine, infondato il terzo motivo di ricorso concernente la generica censura della violazione del contraddittorio essendo sufficiente al riguardo evidenziare l'ampia partecipazione procedimentale (i cui rispettivi atti sono tutti richiamati nella premessa del provvedimento impugnato) e l'articolata istruttoria preceduta - come già anticipato - da plurime "verifiche di campo" eseguite alla presenza del legale rappresentante della ditta.

5. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va respinto circostanza questa che determina l'inconfigurabilità dei vizi di illegittimità derivata prospettati nel primo motivo del ricorso introduttivo.

6. È, invece, fondato e assorbente il terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente si duole dell'omessa partecipazione al procedimento riguardante la seconda istanza presentata il 20 gennaio 2010 avente contenuto parzialmente diverso dalla prima poiché limitato ad "alcune circoscritte aree delle particelle -OMISSIS-e -OMISSIS-nelle quali reimpiantare un nuovo vigneto con impianto ad alberello ed il contestuale ripristino eco-paesaggistico dell'intero fondo" (circostanza questa non contestata dalla difesa dell'ente resistente).

Al riguardo è sufficiente osservare che la "riunione informale del 15 gennaio 2010" cui aveva partecipato il ricorrente non può essere logicamente (e cronologicamente) ritenuta una forma di partecipazione rispetto ad un'istanza che a quella data non era stata ancora presentata, con l'ulteriore precisazione che il carattere discrezionale delle valutazioni sottese al rilascio del nulla osta e il diverso contenuto dell'istanza del 2010 rispetto alla precedente del 2009 non consente nemmeno l'applicazione dell'art. 21 octies della legge n. 241/1990 (cfr. in termini, tra le tante: Cons. Stato Sez. VI, 16 gennaio 2023, n. 483).

Alla luce di quanto osservato, l'omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 20 gennaio 2010 vizia il provvedimento impugnato con il ricorso per motivi aggiunti e ne impone l'annullamento, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'Ente parco dell'Etna.

7. Le spese possono essere integralmente compensate tra tutte le parti del giudizio in ragione della controversia e del complessivo esito processuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Comune di Randazzo:

- respinge il ricorso introduttivo;

- accoglie, nei sensi indicati in motivazione, il ricorso per motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento n.-OMISSIS-.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

(Omissis)

Fondazione



OSSERVATORIO
SULLA CRIMINALITÀ
NELL'AGRICOLTURA
E SUL SISTEMA
AGROALIMENTARE

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it